



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione del  
l'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la se-  
guente

### Sentenza

Visti gli atti trasmessi dal Ministero della Giu-  
stizia e degli affari di culto con lettera 14 febbra-  
io 1920 nei riguardi dell' on. Piero Inca Se-  
natore del Regno, a cui si farebbe carico di  
avere, nella sua qualità di Sindaco del Comu-  
ne di Verelli, permesso che dal 3 al 6 maggio  
1919 in Verelli si continuasse la vendita del  
tonno al prezzo di lire 14 al chilogrammo, in-  
vece del prezzo di lire 10.70 fissato dal calviere  
comunale 11 aprile precedente, andato in vigo-  
re nel 3 maggio predetto, contravvenzione pre-  
vista dall'art. 10 del Decreto luogotenenziale  
6 maggio 1917 N. 740.

Vista l'ordinanza di S. E. il Presidente del  
Senato del 23 febbraio 1920, con la quale il Sena-  
to fu costituito in Alta Corte di Giustizia;  
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, 7  
marzo corrente, e udita la relazione del  
Commissario delegato Senatore Sandrelli.

Ritenuto in fatto che negli atti compiuti dall' autorità giudiziaria ordinaria non è alcun accenno ad autorizzazione data dal Sindaco di Vercelli On. Senatore Piero Lucca al fine effetto che la vendita del tonno, dopo l'attuazione del calmiere, continuasse al prezzo precedentemente praticato, quantunque questo fosse superiore a quello determinato dal calmiere.

Risulta invece che il Sindaco, espressamente autorizzato dal Consiglio comunale a determinare di volta in volta i prezzi di vendita dei generi alimentari, non fissò mai tale prezzo di vendita in misura superiore al calmiere, e se gli agenti addetti alla vendita, senza attendere che il nuovo prezzo del tonno fosse fissato, continuarono per tre giorni ad effettuare la vendita al prezzo antecedentemente stabilito, di ciò niuna responsabilità può farsi risalire al Sindaco, che non aveva dato in proposito alcuna autorizzazione.

Ritenuto che pertanto esula qualsiasi figura di reato a carico dell'on. Senatore Piero Lucca.

Per questi motivi -

Visto l'art. 17 del reg. giur. del Senato del Regno;  
In conformità della richiesta del P. M.

Dichiarò non luogo a procedimento contro il Senatore Piero Lucca per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 20 marzo 1920.

Melodia " M. Madau

Dilibio " D. Vico

Inghilterra " Inghille

Perla " P. Perla

Polacco " Polacco

Sandrelli " C. Sandrelli

Del Giudice " P. Giudice

Fontana Cane